

D.A. n. 36/ASB del 10 8 SET. 2020

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO
SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

**STAGIONE VENATORIA 2020 /2021
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA
ARCIPELAGO DELLE PELAGIE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS:

CONSIDERATO che l'arcipelago delle Pelagie ricade per intero all'interno della IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 nel Sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre consente l'esercizio dell'attività venatoria dal 1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

VISTA la proposta di calendario venatorio della UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria di Agrigento;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 non consente l'inizio dell'attività venatoria prima del 1 ottobre anche nelle porzioni di territorio delle Important Bird Areas esterne alle ZPS e che le isole Pelagie rientrano nell'IBA 168;

VISTI il Decreto Assessoriale n.80 gab del 6 agosto 2020 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2020/2021 e il Decreto Assessoriale n.83 gab del 26 agosto 2020 e le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Pelagie nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

CONSIDERATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dalla l.r. 12/08/2014 n.21 art. 68;

D E C R E T A

ART. 1 - Nel territorio dell'arcipelago delle isole Pelagie esterno alla ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre la caccia è consentita:

1. dal 01 ottobre al 30 novembre 2020 al coniglio con la possibilità di potere abbattere massimo 1 (uno) al giorno con un limite massimo di 15(quindici) capi per stagione; L'uso del furetto, munito di museruola, è consentito dal 01 ottobre al 21 ottobre 2020.
2. dal 1 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021, per le altre specie, nel rispetto di quanto previsto dal vigente calendario venatorio 2020/2021, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati previsti dal Piano Regionale Faunistico Venatorio:
 - dal 1 al 10 gennaio 2021 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;
 - l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa;
 - nell'isola di Linosa è vietato il prelievo venatorio di tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;
 - nelle isole di Lampedusa e Linosa sino al 31 ottobre 2020 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente segnalate dall'ente gestore del Sito Natura 2000; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia di 150 metri dalla linea di costa; in queste aree e nello stesso periodo non è consentito l'addestramento dei cani;

- nell'area “ Arena bianca dell'isola di Linosa, come perimetrata nella cartografia allegata anche al DDG 742 del 10/11/2011 del Dipartimento regionale dell'Ambiente l'attività venatoria è vietata; la cartografia sarà trasmessa al comune di Lampedusa e Linosa , per la pubblicazione, prima dell'inizio della stagione venatoria dalla RFV di Agrigento;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

ART.2 - Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2020 fino al 10 gennaio 2021, nel rispetto di quanto previsto dal vigente calendario venatorio 2020/2021, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde non è consentito l'uso dei pallini da caccia;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- nel periodo dal 1 al 31 ottobre 2020 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- dal 1 al 31 ottobre 2020 nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della regina e di Berta maggiore, opportunamente segnalate dall'ente gestore del sito, è vietato l'esercizio dell'attività venatoria. In assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa di queste isole;
- nell'isola di Lampedusa è vietato l'esercizio dell'attività venatoria per una fascia di 200 metri attorno all'invaso di Taccio vecchio, oltreché nella parte di SIC – ZPS individuata come “area SIC preclusa all'esercizio venatorio” perimetrata nella cartografia allegata al DDG 742 del 11/10/2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente
- l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa;
- dal 1 al 10 gennaio 2021 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;
- nell'isola di Linosa è vietato il prelievo venatorio di tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;
- per la caccia al coniglio selvatico è consentito l'uso del furetto, munito di museruola, dal 1 ottobre al 21 ottobre 2020;

ART.3 - L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì , mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non

più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 1 al 28 ottobre 2020

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dal 1 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021 incluso

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dal 1 ottobre 2020 al 30 novembre 2020 incluso :

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

d) dal 01 ottobre al 31 dicembre 2020 incluso

uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*);

e) dal 01 ottobre al 31 dicembre 2020 incluso

uccelli: Merlo (*Turdus merula*)

e) dal 1 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021 :

uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*)

f) dal 1 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021 :

uccelli: Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) ulteriori limitazioni e prescrizioni

- la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma vagante;
- dal 1 gennaio al 10 gennaio 2021 la caccia alla Cesena ed al Colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;
- non è consentita, sotto qualsiasi forma, la caccia alla posta al beccaccino

ART 4 - Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC AG3 , così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 5, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC AG3;

ART 5 - Nel Sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) sono ammessi numero 5 (cinque) cacciatori

b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2020/2021, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla U.O.1- Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistico Venatoria di Agrigento;

c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo della Ripartizione Faunistico Venatoria di Agrigento, nonché all'albo del Comune Lampedusa e Linosa ;

d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.

Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno predente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.

ART. 6 - Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale, i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria. Nell'arcipelago delle Isole Pelagie, nel rispetto del limite giornaliero di un capo, il cacciatore può abbattere fino a 15 conigli per l'intera stagione di caccia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 10 8 SET. 2020

L'Assessore
E. Bandiera



